



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Sen. Luca Ciriani
Senato della Repubblica
ROMA

Al Senato della Repubblica
Segretariato Generale
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento Rapporti con
il Parlamento - Ufficio II
ROMA

Al Senato della Repubblica
Ufficio Sindacato ispettivo
ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-03602 del Sen. Luca Ciriani.

Qualifica restauratore: difficoltà connesse al nuovo regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale il senatore interrogante ha chiesto chiarimenti in merito al regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, riservate a coloro i quali abbiano già conseguito la qualifica di «collaboratore restauratore».

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare che la disposizione riferita al superamento delle prove di idoneità è contenuta nella norma primaria (co. 1-*quinquies* dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali: *Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante ... colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo).

Su tale base ha preso le mosse l'elaborazione del regolamento, il cui contenuto è stato oggetto di discussione in numerose riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata tra le Regioni, il MIUR e il MIBACT. La scelta di verificare nei candidati collaboratori restauratori anche il possesso di competenze teoriche (che costituiscono la base della progettazione di un intervento di restauro) risponde ad una esigenza espressa da tutti i partecipanti alle riunioni tecniche. Poiché è proprio questo che divide il tecnico del restauro dal restauratore. Si veda in proposito quanto chiaramente dispone al riguardo il D.M. 26 maggio 2009, n. 86 - *Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro:*

“Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'*allegato A* al presente decreto.

Art. 2. Tecnico del restauro di beni culturali

1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.”

Così, i laureati c.d. “3+2” (per distinguerli da coloro che hanno frequentato il corso di laurea quinquennale a ciclo unico con esame finale abilitante e che sono quindi automaticamente restauratori in base alle disposizioni dell’articolo 29 del Codice), che sulla base del percorso curriculare hanno avuto una formazione teorica e non pratica, giacché il loro corso di laurea non prevedeva (o prevedeva poche) ore di laboratorio, devono dimostrare di saper anche eseguire direttamente i trattamenti conservativi e di restauro ed è per questo che nel loro esame dovranno dar prova di avere tali conoscenze pratiche.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

In ogni caso, i contenuti delle prove, nonché l'individuazione dei criteri per la valutazione, costituiscono compito della Commissione appositamente prevista dall'articolo 5 del decreto interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019

Per quanto riguarda le osservazioni riferite all'assegnazione di incarichi ai collaboratori restauratori da parte delle Soprintendenze, e alla possibilità che essi *“rischiano di rimanere esclusi dalla possibilità di acquisire le necessarie qualifiche professionali per effetto delle nuove procedure”*, si rappresenta che i Soprintendenti operano le proprie scelte sulla base del DM 86 del 2009 e quindi secondo le tipologie di intervento. L'elenco dei collaboratori restauratori (elenco dinamico quindi in continuo aggiornamento) è *on-line* dal 23 marzo 2016 ed è agevole verificare se il professionista che si intende incaricare è inserito nell'elenco e quindi se possiede la qualificazione necessaria.

Il percorso per giungere alla pubblicazione degli elenchi è stato lungo e articolato; la prima procedura avviata è stata bloccata nel 2009 per consentire la modifica della normativa; la *“procedura di selezione pubblica”* per i collaboratori restauratori, iniziata con il bando dell'11 settembre 2014, si è conclusa il 23 marzo 2016 mentre quella per i restauratori, iniziata con il bando del 22 giugno 2015, si è conclusa il 28 dicembre 2018

I rispettivi elenchi, pubblicati a conclusione della procedura, sono in continuo aggiornamento.

Giova sottolineare che per dar modo a chi lavorava con competenza nel settore del restauro da decenni, pur senza titoli, di acquisire la qualifica richiesta, nelle tabelle allegate al Codice dei beni culturali e nelle linee guida pubblicate il 13 maggio 2014, necessarie a valutare i titoli che sarebbero stati presentati dagli aventi diritto



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

per partecipare alla procedura prevista dalla disciplina transitoria (articolo 182 del Codice) per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore di beni culturali, si è dato ampio spazio e quindi opportuna valutazione in termini di punteggio, anche alle esperienze effettuate “sul campo” dai professionisti e quindi ai lavori di restauro effettuati.

Occorre tuttavia ribadire che quelle dell’articolo 182 erano (e sono) disposizioni transitorie, con una finestra temporale ben definita e, come tale, essa ha avuto effetto solo nei confronti di coloro che hanno fatto espressa domanda.

Chi ha preso parte a quella procedura ha conseguito la qualifica di collaboratore restauratore o di restauratore ed è ora iscritto, rispettivamente, nell’elenco del 2016 o in quello del 2018.

Con la completa attuazione del comma 1-*quinquies* dell’articolo 182, si concluderà la fase di disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore. La procedura prevista dall’articolo 182 del Codice non è una selezione per il reclutamento di un numero limitato di professionisti e non ha quindi lo scopo di escludere alcuni candidati per consentire ad altri di entrare negli elenchi dei restauratori: è una procedura che deve valutare la professionalità dei candidati, che devono possedere i requisiti di adeguata formazione e comprovata esperienza professionale richiesti per operare sul patrimonio culturale.

Conclusa la fase transitoria, l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore e di restauratore, a regime, si ottiene soltanto sulla base di quanto previsto dall’articolo 29 del Codice e quindi: per i collaboratori, con la frequenza dei corsi formativi regionali e per i restauratori, con la laurea quinquennale a ciclo unico



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

con esame di Stato finale abilitante, rilasciata dalle Università, dalle Scuole di Alta Formazione del Ministero o dagli Istituti Accreditati.

IL SOTTOSCRITTO
On. Lorenza Bonaccorsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Bonaccorsi', written over the printed name.